



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
SETTORE 03 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO CONSAP.LE
DEL FARMACO**

Assunto il 01/09/2023

Numero Registro Dipartimento 843

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12371 DEL 05/09/2023

Oggetto: PRESA D'ATTO SUCCESSIONE LEGITTIMA - DONAZIONI QUOTE SOCIETARIE E VARIAZIONE COMPAGINE DELLA SOCIETA' "ANTICA FARMACIA PIZZUTI S.R.L.", TITOLARE DELLA SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI SAN LUCIDO (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

- **CHE** con decreto dirigenziale n. 5576 del 20 maggio 2022 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di San Lucido (CS), nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa sita in Via F. Giuliani n. 9, dal dott. Enrico Pizzuti in capo alla società a responsabilità limitata con denominazione sociale "Antica Farmacia Pizzuti S.r.l." (P. IVA 03794140784) avente già come unici soci, il dott. Enrico Pizzuti, la dott.ssa Roberta Pizzuti e la sig.ra Enrica Pizzuti, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Roberta Pizzuti, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine Professionale della Provincia di Cosenza;

-**CHE** con nota del 27 giugno 2023 trasmessa a mezzo PEC del 3 luglio 2023, conservata in atti, la sig.ra Enrica Pizzuti, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "Antica Farmacia Pizzuti S.r.l.", ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 legge 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di successione ereditaria e donazioni di quote sociali, nella compagine della suddetta società, per come in appresso meglio dettagliato;

-**CHE** dalla documentazione in atti, risulta che in data 4 luglio 2022 è deceduto in San Lucido (CS) il dott. Enrico Pizzuti, già socio della società "Antica Farmacia Pizzuti S.r.l.", titolare della sede farmaceutica del Comune di San Lucido (CS), nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Via F. Giuliani n. 9 in virtù di decreto dirigenziale 5576 del 20 maggio 2022;

-**CHE** a seguito del decesso del socio dott. Enrico Pizzuti, la sua quota di partecipazione al capitale sociale della società "Antica Farmacia Pizzuti S.r.l.", pari a euro 2.000,00, ai sensi dell'art. 2469 c.c. si è trasferita per successione a causa di morte agli eredi successibili a tenore di legge, sig.ra Carolina Di Gaetano, coniuge del *de cuius*, ed alle figlie dott.ssa Roberta Pizzuti e sig.re Enrica Pizzuti, e Laura Pizzuti;

-**CHE** a seguito dell'apertura della successione legittima del dott. Enrico Pizzuti, il capitale sociale della società "Antica Farmacia Pizzuti S.r.l." risultava suddiviso tra i soci nelle seguenti proporzioni:

- Pizzuti Roberta per euro 4.000,00, pari ad una quota di partecipazione del 40% al capitale sociale;
- Pizzuti Enrica per euro 4.000,00, pari ad una quota di partecipazione del 40% al capitale sociale;
- Di Gaetano Carolina, Pizzuti Roberta, Pizzuti Laura e Pizzuti Enrica titolari, in comproprietà, la prima in ragione di 1/3 e le altre in ragione di 2/9 ciascuno, per euro 2.000,00, pari ad una quota di partecipazione del 20% del capitale sociale;

-**CHE** in data 13 giugno 2023, in San Lucido (CS), con atto pubblico di donazione di quota per notaio Avv. Fabio Gaudio, Repertorio n. 2781, Raccolta n. 1921, registrato a Cosenza il 15 giugno 2023 al n. 11014 Serie 1T, la dott.ssa Roberta Pizzuti e le sig.re Enrica Pizzuti e Laura Pizzuti, con ogni garanzia di legge hanno donato alla propria madre, sig.ra Carolina Di Gaetano, che ha accettato, la piena proprietà in ragione di 6/9, pari ad euro 1.333,34, sulla quota di partecipazione sociale al capitale della suddetta società "Antica Farmacia Pizzuti S.r.l.", pari a nominali euro 2.000,00;

-**CHE** a seguito dell'intervenuta donazione di quote la sig.ra Laura Pizzuti ha cessato di far parte della compagine della società "Antica Farmacia Pizzuti S.r.l.", composta all'attualità dalla dott.ssa Roberta Pizzuti, farmacista, e dalle sig.re Enrica Pizzuti e Carolina Di Gaetano;

-**CHE** a seguito dell'intervenuta donazione di quote, il capitale della società "Antica Farmacia Pizzuti S.r.l.", pari ad euro 10.000,00, è attualmente ripartito tra i soci nel modo seguente:

- Pizzuti Roberta per euro 4.000,00, pari ad una quota di partecipazione del 40% al capitale sociale;
- Pizzuti Enrica per euro 4.000,00, pari ad una quota di partecipazione del 40% al capitale sociale;
- Di Gaetano Carolina per euro 2.000,00, pari ad una quota di partecipazione del 20% al capitale sociale;

-**CHE** la direzione tecnica della farmacia è affidata alla dott.ssa Roberta Pizzuti, farmacista regolarmente iscritta all'Albo professionale della Provincia di Cosenza, in possesso dei requisiti di legge per assumere l'incarico di direttore di farmacia;

- **CHE** sono rimaste invariate la denominazione sociale, la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a *“Applicazione dell’art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie”*, in cui si osserva: *“(....) l’art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (....)”*;

RITENUTO necessario procedere alla presa d’atto delle suddette variazioni societarie, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

DATO ATTO CHE, per come si evince dalle dichiarazioni in atti, i soci della società *“Antica Farmacia Pizzuti S.r.l.”* sono in possesso dei requisiti per essere soci di società titolare di farmacia non trovandosi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa;

VISTE:

- la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0076904_20230718 del 18/07/2023, relativa alla società a responsabilità limitata avente denominazione sociale *“Antica Farmacia Pizzuti S.r.l.”*, effettuata ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159;
- le dichiarazioni sostitutive conservate in atti, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società *“Antica Farmacia Pizzuti S.r.l.”*, di non sussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;

RITENUTO che, per il connesso interesse pubblico rappresentato dalla tipologia della fattispecie in esame, si applichi l’art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., che nei casi di urgenza consente di procedere anche in assenza della documentazione antimafia, sotto condizione risolutiva;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTI:

- l’art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”* e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, *“Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”* e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*;
- la circolare prot. n. 397568 del 18/11/2019, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento *“Organizzazione – Risorse Umane”*, ad oggetto *“Disposizioni per la redazione e la pubblicazione dei decreti dirigenziali della Regione Calabria”*
- la D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022, avente ad oggetto *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale– Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9”*;

- il D.D.G. n. 4890 del 5 maggio 2022, recante “*Adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022. Approvazione Micro-Struttura Organizzativa Del Dipartimento “Tutela Della Salute, Servizi Socio-Sanitari”*”;
- la D.G.R. n.665 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;
- il Regolamento Regionale nr. 12/2022 recante “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale” approvato con DGR n.665 del 14 dicembre 2022;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante “*Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità*”;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante “*Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)*”;
- la D.G.R. n. 189 del 28 aprile 2023, recante “*Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva*”;
- la circolare prot. n. 196397 del 2 maggio 2023, ad oggetto: “*DGR n. 189 del 28/4/2023 recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva” - Prime indicazioni operative*”;
- la D.G.R. n. 522 del 26 novembre 2021 e il successivo D.P.G.R n. 232 del 29 novembre 2021 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Iole Fantozzi l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari” della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l’incarico di Dirigente del Settore n. 3 “Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all’uso consapevole del farmaco del Dipartimento “Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari” della Giunta della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della successione legittima nelle quote sociali del socio premorto e della variazione intervenuta, a seguito di donazioni di quote sociali, nella compagine della società “Antica Farmacia Pizzuti S.r.l.”, titolare della sede farmaceutica del Comune di San Lucido (CS) e dell’azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla in Via F. Giuliani n. 9, avente all’attualità come unici soci la dott.ssa Roberta Pizzuti e le sig.re Enrica Pizzuti e Carolina Di Gaetano, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Roberta Pizzuti, farmacista regolarmente iscritta all’Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

2. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

3. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di San Lucido (CS), all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ed all’Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

OTELLO AMBROSIO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

RITA FRANCESCA SCARPELLI

(con firma digitale)